

(N. 2471)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2552)*

**d'iniziativa del deputato BUFFONE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 FEBBRAIO 1958

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, modificate con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.

In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, modificato

con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.

Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell'articolo 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, acquistano titolo all'avanzamento stesso dall'azione di guerra alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.

#### Art. 3.

La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni, resta ferma qualora dovesse risultare più favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge.

I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.